

TITOLO PRIMO - Disposizioni generali ed illustrative

ART 1. Il presente Regolamento interno dell'Ospizio degli Esposti e Maternità di Verona e la modificazione e il completamento del finora vigente del 1836 per gli Esposti, e di quello del 1866 per la Casa di Maternità.

ART 2. Ha carattere provvisorio inteso a sopperire alle esigenze del momento, ed è valevole finchè con maggior studio ed opportunità siano compilati ed approvati gli Statuti a norma di Legge. Sino a quel punto si conserveranno ed osserveranno i rapporti di superiore tutela a sorveglianza, quali esistono e si esercitano presentemente fra l' Ospizio e la Deputazione Provinciale, subentrata nelle antiche attribuzioni Governative nelle susseguenti della Congregazione Centrale, e perciò incaricata provvedere interinalmente migliore andamento dell'Ospizio stesso.

ART 3. L'Ospizio ha sua sede centrale in Verona, e si compone di due compartimenti, gli Esposti e la Maternità; ma questi, sebbene siano localmente e disciplinarmente uniti, costituiscono per come finora, due enti economici e amministrativi affatto separati.

ART 4. Accoglie figli illegittimi in genere, gli abbandonati ignoti e le donne povere gestanti di prole illegittima, qualora gli uni e le altre appartengano legalmente alla città e provincia di Verona, e ne avvenga da regolare presentazione.

ART 5. Per solo motivo di documentazione e constatata urgenza, involvente pericolo di vita, può anche accogliere individui, siano Esposti o partorienti, di forestiera provenienza, salvo il diritto di ripeterne il competente indennizzo come da chi di ragione.

ART 6. La prole e le partorienti non sono ammesse nell'Ospizio, se non in quanto vi siano accompagnate dal rispettivo Comune coll'esplicita dichiarazione di assumere la spesa, e lo permettano le circostanze locali e disciplinari.

ART 7. Ogni altra eccezione a queste fondamentali massime di ammissibilità, che non sia la contemplata all'art. 5, costituisce soggetto di deliberazione dell'Autorità tutrice.

ART 8. Per principio generale tutti i trovatelli devono essere collocati e crescere all'esterno; quindi l'Offizio ricetta soltanto in via di transazione gl'individui finchè possono essere affidati ad allevatori, o passati in altri Stabilimenti.